

prot. 3443



TRIBUNALE DI CASSINO

Decreto n. 99/2023

Deposito telematico delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio.

Il Presidente del Tribunale e il Dirigente Amministrativo

Vista la disposizione di cui all'art. 37-bis (misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio) del DL n. 76/2020 il quale prevede che le richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Visto il Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi ed automatizzati Considerato adottato ai sensi del suddetto art. 37-bis del DL n. 76/2020 con il quale sono state individuate e regolate le modalità telematiche per il deposito, presso la cancelleria del magistrato competente, delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato e del difensore di ufficio ai sensi del DPR 115/02.

Tenuto conto che il suddetto decreto prevede la trasmissione telematica delle istanze mediante il servizio LSG (portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia) e in alternativa, per il processo civile, tramite le funzionalità del processo civile telematico (PCT);

Tenuto conto che presso questo Tribunale è già in atto la lavorazione delle istanze di liquidazione con modalità telematica con il sistema Siamm-spese di giustizia.

COMUNICANO

le richieste di liquidazione di compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio e del difensore di ufficio dovranno essere presentate **esclusivamente** con modalità telematica come di seguito indicato.

PROCESSO CIVILE

Le istanze **continueranno ad essere presentate con modalità telematica con il sistema PCT** allegando la documentazione necessaria alla liquidazione del giudice.

All'atto dell'invio dell'istanza con il PCT, o al più tardi a seguito dell'avvenuta liquidazione del giudice, dovrà essere inviata anche l'istanza telematica (senza necessità di allegare alcunché) con il servizio esposto sul portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione

delle spese di giustizia (LSG) accessibile dal sistema PST (<https://pst.giustizia.it>) indispensabile ai fini dell'emissione del modello di pagamento in quanto, in tal modo, tutti i dati necessari verranno automaticamente importati dal sistema SIAMM.

Resta quindi confermata detta modalità operativa (già in atto) in quanto al momento le istanze di liquidazione vengono così processate.

Le istanze di liquidazione devono contenere la seguente documentazione:

- Istanza di liquidazione e nota spese con dettagliata indicazione delle spese sostenute e relativa documentazione;
- Istanza di ammissione al patrocinio;
- Decreto di ammissione al patrocinio;
- In caso di subentro ad altro difensore: nomina del difensore e revoca del precedente difensore;
- Certificazione o autocertificazione di iscrizione nell'elenco di cui agli artt. 80 e 81 DPR 115/02;

PROCESSO PENALE

Le istanze con allegata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del giudice, **dovranno essere presentate mediante modalità telematica con il sistema LSG** presente nel portale dei servizi telematici PST fornendo tutti i dati necessari per l'individuazione del procedimento. Dovrà essere pertanto indicata la cancelleria competente (Gip, Dibattimento), gli imputati e il registro corrispondente (per le istanze in fase GIP il registro corrispondente è il Mod. 20; per le istanze dibattimentali il registro è il Mod. 16. A dette istanze va sempre associato il numero di registro notizie di reato noti Mod. 21 o del registro notizie di reato ignoti Mod. 44).

Istanze prodotte in difformità non verranno processate.

L'istanza di liquidazione potrà essere presentata telematicamente anche in vista dell'udienza ex art. 83 del DPR 115/02.

Le istanze di liquidazione trasmesse mediante il sistema istanze web dovranno contenere la seguente documentazione:

Difensori di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

- Istanza di liquidazione e nota spese con dettagliata indicazione delle spese sostenute e relativa documentazione;
- Istanza di ammissione al patrocinio;
- Decreto di ammissione al patrocinio;
- In caso di subentro ad altro difensore: nomina del difensore e revoca del precedente difensore;
- Certificazione o autocertificazione di iscrizione nell'elenco di cui agli artt. 80 e 81 DPR 115/02;

Difensore di ufficio di imputato irreperibile

- Istanza di liquidazione e nota spese con dettagliata indicazione delle spese sostenute e relativa documentazione;
- Decreto di irreperibilità con indicazione del difensore di ufficio;
- Ogni documentazione comprovante lo stato di irreperibilità.

Difensore di ufficio di imputato insolubile

- Istanza di liquidazione e nota spese con dettagliata indicazione delle spese sostenute e relativa documentazione;
- Ogni atto relativo alla procedura infruttuosa per il recupero del credito ex art. 116, comma 1, DPR 115/02.

FATTURAZIONE PROCESSO CIVILE E PENALE

Il pagamento delle prestazioni, sia nell'ambito del processo civile che penale, può essere effettuata con l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento di liquidazione. **Lo stato di esecutività del provvedimento di liquidazione potrà essere desunto consultando il sistema SIAMM (accessibile come sopra indicato) ove, a seguito dell'annotazione della data di irrevocabilità, l'istanza prodotta assumerà lo stato di "provvedimento lordo esecutivo" e dal sistema informatico SIAMM verrà inviata in maniera automatica una mail contenente avviso che può essere emessa fattura. Pertanto, nel momento in cui perverrà detta mail di avviso potrà essere emessa relativa fattura senza necessità di acquisire ulteriori informazioni in ordine allo stato del procedimento.**

Si comunichi al Presidente del Consiglio dell'Ordine di Cassino e si dispone la pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Si comunichi altresì ai sig.ri magistrati al personale amministrativo.

Si allega il Decreto del Ministero della Giustizia.

Cassino 13-8-2023.
Il Dirigente Amministrativo
Nicola valentino

Il Presidente del Tribunale ff.
Massimo Pignata



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

AC/RA/It

Allegati: 1)

ID specifiche per istanza web v. 1.5_def (3)

*Ai Signori Presidenti
delle Corti d'Appello – LORO SEDI*

*Ai Signori Procuratori Generali presso
le Corti di Appello– LORO SEDI*

*Ai Signori Presidenti dei Tribunali
anche in qualità di coordinatori degli
uffici dei Giudici di Pace del
Circondario – LORO SEDI*

*Ai Signori Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni –
LORO SEDI*

*Ai Signori Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza – LORO
SEDI*

*Ai Signori Procuratori della Repubblica
LORO SEDI*

*Ai Signori Procuratori presso i
Tribunali per i Minorenni – LORO SEDI*

*Ai Signori Magistrati Referenti
Distrettuali per l'Informatica - settore
civile e penale presso le Corti d'Appello
- LORO SEDI*

E, p.c.,

Al Signor Capo di Gabinetto

*Alla Signora Capo Dipartimento per gli
Affari di giustizia*

*Alla Signora Capo Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del*

personale e dei servizi

*Al Signor Capo dell'Ispettorato Generale
Ministero della Giustizia – ROMA*

*Al Consiglio Nazionale Forense – ROMA
Ai Signori Dirigenti C.I.S.I.A.*

Nonchè, p.o.c.

*Al Signor Primo Presidente
della Corte di Cassazione – ROMA*

*Al Signor Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione – ROMA*

*Al Signor Presidente del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche -
ROMA*

*Alla Procura Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo - ROMA*

Oggetto: Pubblicazione sul Portale dei Servizi Telematici dell'aggiornamento del provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia previsto dall'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Deposito telematico delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio.

Si comunica che in data odierna è stato pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (<https://pst.giustizia.it/PST/>) l'aggiornamento del provvedimento di questo Direttore Generale, che per comodità si allega, previsto dall'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e con il quale sono state individuate e regolate le modalità telematiche per il deposito, presso la cancelleria del magistrato competente, delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

*Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi*

Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005



Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede, al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

visto il d.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il d.m. 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
 - a) **HTTPS**: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer;
 - b) **PDF**: Portable Document Format;
 - c) **LSG**: Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia;
 - d) **PST**: Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
 - e) **SIAMM**: Sistema Informativo dell'Amministrazione
 - f) **Specifiche Tecniche**: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni.
 - g) **SPID**: Sistema Pubblico di Identità Digitale
 - h) **CNS**: Carta Nazionale dei Servizi

ART. 3

(Modalità di accesso al Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia)

1. Il deposito con modalità telematica delle richieste di cui all'art. 1 avviene attraverso il servizio esposto sul LSG, salvo quanto previsto dall'art. 8.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Pubblica di cui all'articolo 5, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
3. L'accesso al LSG avviene mediante SPID o CNS. Al primo accesso è richiesto all'utente di completare la registrazione.

ART. 4

(Compilazione della richiesta e allegazione della documentazione)

4. La richiesta di cui all'art. 1 è compilata seguendo le istruzioni previste dalla Guida all'uso disponibile online sul sito LSG;
5. La richiesta di liquidazione è creata attraverso apposita funzionalità che prevede l'inserimento delle informazioni richieste dalla procedura informatizzata.
6. È possibile allegare più file contenenti documentazione necessaria al giudice per l'esame della richiesta presentata e per pronunciare il relativo decreto. I documenti allegati rispettano i seguenti requisiti:
 - a) sono in formato PDF;
 - b) non possono superare la dimensione massima di 10 Megabyte ciascuno.

7. La fase di compilazione si conclude quando, all'esito della registrazione prevista dalla procedura informatizzata, il sistema genera un identificativo numerico univoco nazionale della stessa.

ART. 5

(Deposito della richiesta)

1. La richiesta ed i relativi allegati sono trasmessi all'Ufficio Giudiziario competente nel momento in cui l'utente utilizza la funzione Invio disponibile al termine della procedura.
2. Contestualmente il sistema genera un file .pdf di riepilogo dei dati della richiesta di pagamento nel quale è attestata la data di deposito.
3. Il difensore può verificare lo stato della richiesta accedendo al LSG. Nella Guida all'uso sono elencati tutti gli stati con le relative casistiche. Tutte le modifiche dello stato della richiesta sono comunicate al depositante mediante l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica comunicata e validata da SPID.

ART. 6

(Gestione della richiesta)

1. Il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari ha a disposizione, tramite l'utilizzo dell'applicativo SIAMM-Spese di Giustizia-, apposite funzionalità per la gestione delle richieste pervenute tramite il LSG.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data sono visibili dal depositante sul LSG. L'esito è, altresì, comunicato al depositante mediante l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica comunicata e validata da SPID.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 7

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano il protocollo di comunicazione HTTPS in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, delle Specifiche Tecniche.
2. Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri.

ART. 8

(Utilizzo del processo civile telematico)

1. Le richieste di liquidazione di cui all'art. 1 rivolte ai tribunali ordinari ed alle corti di appello per prestazioni in materia civile possono essere depositate, in alternativa, tramite le funzionalità del processo civile telematico.

ART. 9

(Pubblicità ed efficacia)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia ed entra in vigore a partire dalle ore 12:00 del 28 Dicembre 2021.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, cessano di avere efficacia le disposizioni del provvedimento del 06.10.2020, prot. N° 9802.ID, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia il 06.10.2020.

Roma, 20/12/2021

Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lvo n. 82 del 2005